

N. R.G. [REDACTED]



**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA**  
**SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE**

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona, del giudice onorario [REDACTED]  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] nata il [REDACTED]

[REDACTED] nato il [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] nato il [REDACTED] in [REDACTED] nata il

[REDACTED] in [REDACTED] [REDACTED] il 07/03/1999 in

[REDACTED]

[REDACTED] tutti con il patrocinio dell'avv. Francesco Boschetti,

*ricorrenti*

**contro**

**MINISTERO DELL'INTERNO** in persona del Ministro *pro tempore*, difeso dall'Avvocatura  
Generale dello Stato,

*resistente*

e con l'intervento del **Pubblico Ministero** presso il Tribunale

**OGGETTO:** riconoscimento della cittadinanza italiana.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza  
italiana *iure sanguinis*, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano, [REDACTED]

[REDACTED] d

emigrato in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino  
brasiliiano, il quale aveva trasmesso la cittadinanza ai propri discendenti.

La parte ricorrente esponeva in fatto:

- “ I ricorrenti sono discendenti diretti di [REDACTED], nato a

[REDACTED] figlio di [REDACTED]

[REDACTED] emigrato in Brasile, ivi coniugato nel [REDACTED] con [REDACTED]

deceduto nel [REDACTED] senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliiano;



- dal matrimonio tra l'avo italiano e [REDACTED] è venuto alla luce [REDACTED], nato in [REDACTED] nel [REDACTED] coniugato nel [REDACTED] con [REDACTED];
- dal matrimonio tra [REDACTED] ed [REDACTED] sono venuti alla luce : A) [REDACTED] nata in [REDACTED] nel [REDACTED] coniugata nel [REDACTED] con [REDACTED]; B) [REDACTED] nato in [REDACTED] nel [REDACTED] coniugato nel [REDACTED] con [REDACTED]; C) [REDACTED] nato in [REDACTED] nel [REDACTED] coniugato nel [REDACTED] con [REDACTED];
- dal matrimonio tra [REDACTED] e [REDACTED] sono venuti alla luce: A) [REDACTED] nata in [REDACTED]; B) [REDACTED] nato in [REDACTED] e nel [REDACTED];
- dal matrimonio tra [REDACTED] e [REDACTED] è venuto alla luce [REDACTED] nato in [REDACTED] nel [REDACTED] coniugato nel [REDACTED] con [REDACTED];
- dal matrimonio tra [REDACTED] e [REDACTED] sono venuti alla luce: A) [REDACTED] nato in [REDACTED] e nel [REDACTED] coniugato nel [REDACTED] con [REDACTED]; B) [REDACTED] nato in Brasile nel [REDACTED] coniugato nel [REDACTED] con [REDACTED]; C) [REDACTED] nata in [REDACTED] nel [REDACTED];
- i ricorrenti hanno presentato istanza al Consolato Generale d'Italia a San Paolo nel 2018 per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*, e ad oggi non hanno ricevuto alcuna comunicazione in ordine al procedimento.”

Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio senza contestare la domanda e chiedendo la compensazione delle spese di lite.

Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti .

E' dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.

In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e pertanto nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della



disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.

Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul Ministero dell'Interno, il ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.

I ricorrenti hanno dato prova di aver presentato la domanda nel 2018 al Consolato generale d'Italia a San Paolo, Brasile, per il riconoscimento del proprio status civitatis italiano *iure sanguinis*, quali discendenti – in linea diretta- di cittadino italiano, senza aver avuto alcuna risposta, né ricevuto alcuna convocazione, avendo anzi dedotto che il predetto Consolato Generale d'Italia ha in corso l'evasione di richieste formulate diversi anni addietro.

Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.

L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano *iure sanguinis* ed il decorso di un lasso di tempo temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.

Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.

**P.Q.M,**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;

ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;

Spese compensate.

Così deciso in Roma, in data 05.06.2020

Il giudice  
[REDACTED]

